



Ministero della Giustizia

- nuova misura dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di imbarco, ecc. nei confronti del personale con qualifica di vice sovrintendente con dieci anni di anzianità per quanto attiene al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (art. 11 comma 1 DPR 51/2009);
incremento di € 5 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2009 dell'emolumento fisso aggiuntivo di polizia spettante ai sovrintendenti e qualifiche equiparate con anzianità inferiore a quindici anni (art. 11 comma 4 DPR 51/2009);
- rideterminazione dal 1° gennaio 2009 delle misure mensili dell'indennità di bilinguismo;
- in ordine al trattamento di missione, previsione di norme più favorevoli sia per quanto attiene al rimborso dei mezzi di trasporto, sia ferroviario che marittimo, e la possibilità di avere il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'ipotesi in cui non esistano nelle sede di missione alberghi convenzionati; inoltre: maggiorazione, dal 1 gennaio 2009, dell'indennità oraria di missione (art. 6, comma 3 D.P.R. 254/1999; art. 7 comma 5 D.P.R. 164/2002) da 6 a 8 euro. Si ribadisce, in proposito, che la maggiorazione dell'indennità oraria di missione compete al personale, in servizio di missione, anche per il periodo di tempo di attesa del mezzo di trasporto per il rientro in sede.

Corresponsione del rimborso al personale in trasferta di un pasto dopo 8 ore e di 2 pasti dopo 12 ore per ogni 24 ore di missione, a prescindere dagli orari di consumazione degli stessi nel caso in cui il personale in trasferta dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture. Corresponsione, inoltre, per missioni superiori a 24 ore del rimborso di un ulteriore pasto a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede e che il pasto sia stato consumato in orari convenzionali destinati alla consumazione dello stesso. Tale modalità di rimborso non si applica qualora il dipendente fruisca del regime forfetario.

Con riferimento al comma 10 dell'art.13 del D.P.R. 51/2009, fermo restando che l'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85% delle presumibili spese di vitto, si fa presente l'obbligo dell'Amministrazione di consegnare, se richiesto dall'interessato, trimestralmente un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai singoli servizi di missione svolti; tale previsione non è più riferita al solo corpo di Polizia Penitenziaria, come previsto dal D.P.R. 170/2007 bensì risulta estesa anche al personale delle altre Forze di Polizia, proprio sul presupposto che trattasi di un servizio utile sia all'Amministrazione che al personale.

Ulteriore novità riguarda la possibilità per il dipendente di utilizzare, se più conveniente per l'Amministrazione, come sede di partenza e di rientro dalla missione oltre alla località di abituale dimora dello stesso, anche altra località. Inoltre, ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati

CIRCOLARE 3623/6073 del 29/07/2009

D.P.R. 161 APRILE 2009 N° 51